

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO 01

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ART. 01

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA

01. IL COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA E' ENTE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE FAVORISCE LO SVILUPPO.

02. E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE E DI FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

03. SONO DI COMPETENZA DEL COMUNE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTINENTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

ART. 02

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE DELEGATI AL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

ART. 03

AUTONOMIA

01. L'AUTONOMIA DEL COMUNE SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO CHE NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI LEGISLATIVI RELATIVI ALL'AUTONOMIA LOCALE DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI, CIVILI E CULTURALI, E PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

02. IN PARTICOLARE PROMUOVE E FAVORISCE:

A) LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO;

B) L'INIZIATIVA ECONOMICA PER ASSICURARE ALLA COMUNITA' LOCALE UNO SVILUPPO ADEGUATO;

C) FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE DI UTILITA' SOCIALE;

D) LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI TERRITORIALI, AVENTI COMUNI ESIGENZE ECONOMICHE E SOCIALI, AL FINE DI UNA AZIONE INTEGRATA PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA';

E) L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990

, N. 142 ;

F) L'ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI ED AGLI INDIGENTI;

G) LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO.

03. ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

04. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 05

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. PROMUOVE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI CHE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE CONSENTANO DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 06

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI: VIGGIONA, CHEGLIO.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI A TRAREGO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE.

04. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE LE ADUNANZE POSSONO TENERSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. IN TAL CASO VERRA' DATA ADEGUATA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONI DI MANIFESTI NEI LUOGHI PUBBLICI.

ART. 07

STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

01. IL COMUNE HA DIRITTO DI FREGIARSI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE ALLO STESSO ATTRIBUITI.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

04. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

TITOLO 02

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO 01

ORDINAMENTO

ART. 08

NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L' ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

03. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE A TRATTARE QUESTIONI DI SPECIFICO INTERESSE DELLA COMUNITA' AI SENSI DELL' ARTT. 32 PRIMO COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO, DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

03. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL' AZIONE DA SVOLGERE.

04. NELL' ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE, E STATALE.

ART. 11

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

ART. 12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O SUO SOSTITUTO.

02. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL COSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E IN SESSIONI STRAORDINARIE.

04. LE SESSIONI ORDINARIE SI SVOLGONO:

- ENTRO IL MESE DI GIUGNO PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;

- ENTRO IL MESE DI OTTOBRE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO;

- ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE PER L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO.

05. SONO DA CONSIDERARE ORDINARIE LE SOLE SEDUTE CHE COMPRENDONO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO, IL BILANCIO PREVENTIVO E L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO.

06. LE SESSIONI STRAORDINARIE POTRANNO AVERE LUOGO IN QUALSIASI PERIODO.

07. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE.

ART. 13

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 14

CONSEGNA DELL'AVVISO CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, NEL CASO DI SESSIONI ORDINARIE;
- B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;
- C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA.

ART. 15

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
- 02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
- 03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.
- 04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:
 - A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 16

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
 - A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
 - C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.
- 03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 17

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

- 01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.
- 02. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.

ART. 18

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATO DAL

CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUGLI ATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;

- PRESENTARE INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERPELLANZE;

- OTTENERE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

- OTTENERE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SEGRETARIO COMUNALE PER ISCRITTO. SONO ISCRITTE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO IL QUALE NE PRENDE ATTO.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

06. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELLE ELEZIONI A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA.

08. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SEGRETARIO COMUNALE IL NOME DEL CAPOGRUPPO DOPO L'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO.

03. QUALORA TALE FACOLTA' NON VENGA ESERCITATA, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 20

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO DIRITTO DI OTTENERE, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI

SINDACO, ASSESSORI, SEGRETARIO COMUNALE, ORGANISMI ASSOCIATIVI, RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE.

05. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.

06. LE COMMISSIONI SONO COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTANO TUTTI I GRUPPI.

07. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA COMMISSIONE E' ELETTO DALLA STESSA, NEL PROPRIO SENO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI

01. SPETTA ALLE COMMISSIONI PERMANENTI, IN VIA PRINCIPALE, L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSO SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO VENTIQUATTRO ORE

PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 23

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA ED ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. IL VOTO E' PALESE SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 24

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIO, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHE' TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE VISIONE.

05. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

B) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) DEFINISCE CONDIZIONI PER ACCORDI ED APPROVA CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE, SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AL ALTRI ORGANI;

H) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI

E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E'
RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
I) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
L) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI E PER I PUBBLICI CONCORSI.

ART. 26

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
02. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
03. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 27

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 28

REVOCA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON

OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 29

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO, DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 COMMA 01 , LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 .

QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 30

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 31

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 32

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO.
04. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO.
05. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.
06. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.
07. E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.
08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
 - B) COORDINA E DIRIGE L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
 - C) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI;
 - D) RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
 - E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
 - F) RIMETTE AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI, PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
 - G) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI;
 - H) ADOTTA ORDINANZE E RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE;
 - I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI;
 - L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO;
 - M) IL SINDACO COORDINA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 36 COMMA 03 DELLA L. 142/90 , GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;
 - N) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL

CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

02. LA COMPETENZA DEL SINDACO ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI SUSSISTE UNICAMENTE NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO COMUNALE ABBA ASSUNTO LA VESTE DI UFFICIALE ROGANTE. DIVERSAMENTE LA COMPETENZA SPETTA A QUEST'ULTIMO.

ART. 34

DELEGATI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, PUO' NOMINARE UN ASSESSORE CON DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE AD OGNI ASSESSORE UN PARTICOLARE RAMO DELL'AMMINISTRAZIONE COMPRESA LA FIRMA DEI RELATIVI ATTI.

03. LE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI POSSONO ESSERE IN QUALSIASI MOMENTO REVOCATE.

04. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

TITOLO 03

UFFICI E PERSONALE

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA', ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ISPIRARE L'AZIONE DEI DIPENDENTI.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AI PROGRAMMI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

04. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSO DAGLI ORGANI COLLEGIALI.

05. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE.

06. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ED IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 36

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ORGANICO.

02. IL REGOLAMENTO ORGANICO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA:

A) RECEPISCE LE NORME CONTRATTUALI DEL COMPARTO DIPENDENTI ENTI LOCALI;

B) DISCIPLINA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE E LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE;

C) DISCIPLINA LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

D) REGOLAMENTA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI ED IL RELATIVO PROCEDIMENTO.

ART. 37

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

TITOLO 04

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO 01

FUNZIONI

ART. 38

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI CON AUTONOMIA E SENZA VINCOLO DI RAPPORTO GERARCHICO CON L'ENTE. DIPENDE DAL SINDACO ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE ALLE DIRETTIVE CHE GLI PUO' IMPARTIRE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CONTENUTI NEGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVA APPROVATI DALLA GIUNTA, NONCHE' IN ORDINE AGLI ATTI DI CUI IL SINDACO STESSO E' TITOLARE QUALE VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE O QUALE RAPPRESENTANTE DI GOVERNO. IL SEGRETARIO DIRIGE GLI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE NONCHE' IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO.

SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI DI DIREZIONE DIRETTAMENTE O TRAMITE LE FIGURE APICALI DELLA STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE CHE DA LUI DIPENDONO, COLLEGATE DA UN RAPPORTO GERARCHICO-DISCIPLINARE. OSSERVA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E LEGALITA' E VIGILA AFFINCHE' AI MEDESIMI PRINCIPI SI ATTENGANO LE STRUTTURE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVE DELL'ENTE, FORNENDO ALTRESI' AGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI IL PROPRIO IMPARZIALE GIUDIZIO LEGALE IN ORDINE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

02. IL SEGRETARIO ESPRIMERÀ ALTRESI' IL PARERE TECNICO E CONTABILE, NEI CASI IN CUI E' RICHiesto, ALLORCHE' IL COMUNE NON ABBAIA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI STESSI.

CAPO 02

FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GARANZIA

ART. 39

ASSISTENZA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
01. SVOLGE DIRETTAMENTE TALI FUNZIONI IN RELAZIONE AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI E DELLA GIUNTA, GARANTENDO LA FEDE PUBBLICA CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI.

ART. 40

RINNOVO, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA
01. RICEVE E ISTRUISCE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-FORMALE GLI ATTI DI DIMISSIONI DEGLI ORGANI, LE PROPOSTE DI GOVERNO, LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

ART. 41

CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI
01. SVOLGE LE FUNZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ORGANI DI CONTROLLO, AI CAPIGRUPPO, AL PREFETTO.

ART. 42

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
01. E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI E' RICHIESTA. PER IL MATERIALE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PRESSO GLI ALBI COMUNALI SI AVVALE DEI MESSI E ATTESTA, SU LORO RELAZIONE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE. SOTTOSCRIVE DIRETTAMENTE I DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ANCHE IN FORMA SPECIALE E RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

ART. 43

PRESIDENZA DI GARA E CONCORSI
01. PRESIEDE LE COMMISSIONI PREVISTE PER I CONCORSI E LE PROVE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE. PRESIEDE INOLTRE LE GARE PUBBLICHE DA TENERSI PER L'APPALTO DI OPERE, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI SERVIZI, PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E-O GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, PER LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' PER LA VENDITA E L'AFFITTO DEI BENI. IN QUESTA VESTE E' RESPONSABILE DI TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE IN MERITO ALL'AVVIO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI. I REGOLAMENTI DISCIPLINANO LE MODALITA' ATTUATIVE.

ART. 44

FUNZIONE NOTARILE
01. SVOLGE LA FUNZIONE NEI CASI E SECONDO LE NORME FISSATE DALLA LEGGE.

ART. 45

CUSTODIA E ACCESSO AGLI ATTI

01. E' IL RESPONSABILE GENERALE DELLA TENUTA E CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI FORMATI E-O GIACENTI NEL COMUNE. SI AVVALE PER L'ESERCIZIO DI TALE FUNZIONE DELLE FIGURE APICALI PRESENTI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE, IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEI SINGOLI UFFICI. GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI, AUTORIZZA IL RILASCIO DELLE RELATIVE COPIE IN ARMONIA CON IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA MATERIA ED IN OSSERVANZA DEI DIVIETI POSTI AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA TERZO DELLA LEGGE 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 .

CAPO 03

FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE

ART. 46

ISTRUZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E FORMULAZIONE DEI PARERI

01. SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTE AL PROPRIO UFFICIO, ISTRUISCE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO PROPOSTO. NEI CASI NECESSARI ACQUISISCE DALLE FIGURE APICALI POSTE AI VERTICI DEI SERVIZI INTERESSATI I PARERI DI COMPETENZA REDATTI SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE. PUO' SEMPRE RICHIEDERE CHE DETTI PARERI SIANO ESPRESSI IN RELAZIONE A SPECIFICI ASPETTI TECNICI EVENTUALMENTE NON CONTEMPLATI NEL PARERE GIA' ESPRESSO.

02. IL SEGRETARIO ESPRIMERA' ALTRESI' IL PARERE TECNICO E CONTABILE, NEI CASI IN CUI E' RICHiesto, ALLORCHE' IL COMUNE NON ABBAIA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI STESSI.

ART. 47

FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

01. QUALORA RICHiesto FORNISCE ALL'AMMINISTRAZIONE E AGLI UFFICI, SULLE MATERIE DI COMPETENZA, PARERI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI. PUO' ESPRIMERE TALI PARERI ANCHE IN FORMA PROPOSITIVA ASSUMENDO L'INIZIATIVA.

CAPO 04

FUNZIONE DI GESTIONE E DIREZIONE

ART. 48

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

01. ESERCITA LE FUNZIONI DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE MEDIANTE ISTRUZIONI, CIRCOLARI ESPLICATIVE E DI INDIRIZZO, ORDINI DI SERVIZIO. FINALIZZA L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI ALL'OTTIMALE IMPIEGO DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'ENTE. NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI ADOTTA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' INTERNA, LAVORO STRAORDINARIO, CONGEDI ORDINARI, MISSIONI, PERMESSI, ASPETTATIVE, RICHIAMI E CENSURE. PROMUOVE INOLTRE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI E QUELLI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DELLA PREVISTA COMMISSIONE.

ART. 49

REDAZIONE DI PROGRAMMI

01. SULLA BASE DELLE INDICAZIONI E DEGLI INDIRIZZI FORNITI DALLA AMMINISTRAZIONE, REDIGE E-O COORDINA LA REDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO PROGRAMMATARIO.

ART. 50

GESTIONE CONTABILE

01. LIQUIDA LE SPESE IMPEGNATE ED AUTORIZZATE, LE MISSIONI DEL PERSONALE, I COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO. AUTORIZZA I PAGAMENTI E GLI INCASSI SOTTOSCRIVENDO INSIEME AL RESPONSABILE DI CONTABILITA' I RELATIVI ORDINATIVI.

02. SVOLGE LE FUNZIONI PREDETTE SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 51

ATTIVITA' PROCEDIMENTALI

01. E' RESPONSABILE DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDURALE RELATIVO ALLA ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, NONCHE' DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI ATTI PER I QUALI POSSIEDE COMPETENZE ALLA LORO EMANAZIONE IN VIRTU' DI LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI. IN CASO DI OPPORTUNITA' O DI ACCERTATO INADEMPIMENTO PUO' AVOCARE A SE' L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AFFIDATE AI SINGOLI UFFICI E RELATIVE A TUTTE LE RESTANTI FATTISPECIE PROCEDIMENTALI.

ART. 52

ATTIVITA' PROVVEDIMENTALI

01. NELLE MATERIE PER LE QUALI POSSIEDE COMPETENZA E' RESPONSABILE DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI FINALI. NEI RESTANTI CASI SVOLGE LA FUNZIONE QUALORA ALL'UOPO DELEGATO O NEI CASI PER I QUALI LO STATUTO O LA LEGGE NON HANNO INDIVIDUATO ALTRO ORGANO RESPONSABILE.

TITOLO 05

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 53

SERVIZI COMUNALI

01. SPETTANO AL COMUNE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DIRETTI ALLA PRODUZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE VIENE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DIVERSE FORME DI GESTIONE.

ART. 54

SERVIZI IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI PUBBLICI, QUANDO PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON SI RITIENE OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.

02. I SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 55

SERVIZI IN CONCESSIONE A TERZI

01. IL COMUNE QUANDO SUSSISTONO ADEGUATE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. IL CONCESSIONARIO DEVE ESSERE SCELTO TENENDO CONTO PARTICOLARMENTE L'ESIGENZA DI GARANTIRE UNA ADEGUATA QUALITA' DI GESTIONE

DEL SERVIZIO.

03. LA VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO E' ESERCITATA DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 56

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI AD AZIENDA SPECIALE.

02. L'AZIENDA E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO.

03. LO STATUTO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

04. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE PREDETTE CARICHE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI REVISORE DEI CONTI.

06. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142

07. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA. E' NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

08. L'AZIENDA INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO.

ART. 57

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PREVEDERE CHE LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI SOCIALI SIA AFFIDATO A UNA ISTITUZIONE, ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATA DI AUTONOMIA GIURIDICA.

02. ORGANI DELLE ISTITUZIONI SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I CITTADINI CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

04. PER L'ELEZIONE E LA CESSAZIONE DALLA CARICA SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE CON L'ATTO CHE ISTITUISCE L'ISTITUZIONE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE.

06. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.

07. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE HA LA DIREZIONE GESTIONALE ED E' NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 06

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 58

CRITERI GENERALI

01. OGNI QUALVOLTA RISULTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO, IL COMUNE RICORRE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI SERVIZI, RICORRENDO ALLA STIPULA DI CONVENZIONI OVVERO ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI.

ART. 59

CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI

01. FERMO RESTANDO L'ESIGENZA DI ASSICURARE UN PIENO COORDINAMENTO FRA I SERVIZI DEL COMUNE E QUELLI DEI COMUNI FINITIMI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE.

04. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA I COMUNI E LE PROVINCE PER LA GESTIONE E TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA.

ART. 60

CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. AL TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DELLO STATUTO;

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, ELETTO DALL'ASSEMBLEA.

05. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO ELEGGE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

06. NELLA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO, IL SINDACO O IL SUO DELEGATO UNIFORMANO LA LORO AZIONE AGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA, NEGLI AMBITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

ART. 61

UNIONI DI COMUNI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA POPOLAZIONE.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. SONO ORGANI DELL'UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE, ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI

PARTECIPANTI ALL'UNIONE E NE DISCIPLINA LE FORME.

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE DETTA LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE ED AI RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI ADERENTI.

05. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE.

ART. 62

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E LA ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE.

04. LA VIGILANZA, SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI.

TITOLO 07

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 63

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

03. NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

04. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE, DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI CONCLUDERE NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

06. IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI.

ART. 64

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, POSSONO DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI CITTADINI, LAVORATORI, STUDENTI, FORZE SOCIALI E SINDACALI, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO L'ESPRESSIONE DI OPINIONI PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 65

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. IL REFERENDUM NON E' AMMESSO NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) TRIBUTI LOCALI E TARIFFE;

B) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VINCOLATA DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

C) DESIGNAZIONI E NOMINE;

D) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL REFERENDUM E' INOLTRE INDETTO QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN TERZO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE, IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO.

07. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO, IL QUALE PROCLAMA ALTRESI' L'ESITO DELLO STESSO.

08. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 66

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 67

DIRITTO DI ACCESSO

01. IL DIRITTO DI ACCESSO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI VISIONE E DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI COMUNALI.

04. IL RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI SALVO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, E' SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEL SOLO COSTO DI PRODUZIONE.

ART. 68

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI POSSONO PRESENTARE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE STABILISCE LE MODALITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

ART. 69

INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO SPIEGAZIONI IN ORDINE A SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ART. STABILISCE LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE ED I TEMPI DELLA RISPOSTA.

ART. 70

DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL SINDACO DI PROPOSTE SCRITTE.
02. LA PROPOSTA PUO' ESSERE PRESENTATA ANCHE DAL SINGOLO CITTADINO.
03. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 71

DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE POSSEDERE I REQUISITI PER ESSERE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. RESTA IN CARICA PER DUE ANNI, SALVO RINNOVO.
03. LA DESIGNAZIONE DEVE AVVENIRE FRA PERSONE CHE DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

TITOLO 08

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 72

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. IL COMUNE PROGRAMMA LA PROPRIA ATTIVITA' IN BASE ALLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SONO GLI ATTI NEI QUALI ESSA VIENE ESPRESSA. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. IN SECONDA CONVOCAZIONE E' APPROVATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI VOTANTI.

ART. 73

DEMANIO E PATRIMONI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.
02. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.
03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO ESSERE DATI IN AFFITTO.

POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DELLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO SIA NECESSARIO PER ESIGENZE FINANZIARIE DEL COMUNE.

ART. 74

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE, ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, SEGNALANDO EVENTUALI IRREGOLARITA' O INEFFICIENZE NELLA GESTIONE ECONOMICA DEL COMUNE.
02. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.
03. IL REVISORE DEI CONTI DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
04. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICHERA' LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

ART. 75

RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. LA GIUNTA, CON RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
03. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. IN SECONDA CONVOCAZIONE E' DELIBERATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

ART. 76

CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

TITOLO 09

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 77

STATUTO

01. LO STATUTO COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA DELL'ATTIVITA'

DEL COMUNE.

02. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT.

04, COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 78

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DEL PRESENTE STATUTO.

02. L'EFFICACIA DEI REGOLAMENTI E' LIMITATA AL TERRITORIO COMUNALE.

03. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA ED AI CITTADINI.

04. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA CHE LI APPROVA; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 10

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 79

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO AD ECCEZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ADOTTATI CONTESTUALMENTE ALLO STATUTO.